

Legge regionale 29 dicembre 1990 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.

Art. 5

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spesa d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII- il capitolo 2338 (2.1.234.3.08.16) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana Valli del Natisone per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.